

DECRETO DIRETTOORIALE DEL 21 LUGLIO 2023 N. 385535
Risposte a richieste di chiarimento

Domanda n. 1

Quesiti pervenuti con pec del lunedì 24 luglio 2023 h. 09:24

In merito all'avviso per la presentazione dei progetti OCM campagna 2023-2024 all'art 6 punto G è indicato che: "per ciascuna attività del progetto andranno allegati 3 preventivi o la dichiarazione di un soggetto terzo qualificato nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti"; si chiede gentilmente di precisare che cosa si intende per soggetto terzo qualificato.

Risposta

Come noto, i preventivi comparabili da presentare sono di supporto alla individuazione dei costi previsti dal progetto. Pertanto, fermo restando l'obbligo di presentazione di tre preventivi per i costi relativi a ciascuna attività prevista dal progetto, si precisa che la dichiarazione del soggetto terzo qualificato può essere resa solo qualora non ci siano più soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o prodotti proposti.

Nel caso in cui, quindi, non si possa fare ricorso al mercato, perché i costi sono determinati da un soggetto che ha esclusività (fiera) o sussiste un regime di monopolio o situazioni analoghe, si può chiedere ad un soggetto qualificato di dichiararlo.

Nel caso in cui ci siano più soggetti che possono offrire il servizio non potrà essere presentata la dichiarazione del soggetto terzo, ma andranno chiesti i tre preventivi.

Per soggetto terzo qualificato si intende un professionista indipendente, preferibilmente iscritto in albo professionale coerente con la tipologia di attività in relazione alla quale è chiamato a rilasciare l'attestazione. Oppure soggetto sempre terzo e indipendente, in possesso di comprovata e documentata esperienza professionale nello svolgimento di tale attività

Domanda n. 2

Quesiti pervenuti con pec del lunedì 24 luglio 2023 h. 11:55

Spett.le Amministrazione,

relativamente al Decreto N. 0331843 del 26/06/2023 e N. 0385535 del 21/07/2023 si intendono presentare i seguenti quesiti:

1. Una impresa X può partecipare, aderendo a delle costituenti ATI diverse, a più di un progetto regionale? Nello specifico può partecipare per il mercato obiettivo Cina all'ATI "ABC" e per il paese obiettivo USA all'ATI "DEF"?
2. Per un progetto presentato da una costituenda ATI che prevede come mercati obiettivo USA-Regno Unito-Cina, una delle imprese aderenti può per esempio partecipare solo alle attività previste per il mercato Cina? Se affermativo, può partecipare solo ad alcune delle azioni previste in questo mercato?
3. L'art 7 - comma 3 del Decreto N. 0385535 del 21/07/2023 prevede la procedura del "soccorso istruttorio", ci sono dei documenti che obbligatoriamente devono essere trasmessi con la domanda di contributo e che non possono essere oggetto di tale "soccorso istruttorio"?
4. L'art. 6 - comma 4 lettera c del Decreto N. 0385535 del 21/07/2023 prevede la presentazione di una idonea referenza bancaria, in caso di progetto presentato da costituenda ATI, questo documento va prodotto da tutti i singoli partecipanti o è sufficiente che lo faccia solo la capofila?
5. Il soggetto esterno individuato per l'attività di direzione e coordinamento (art. 6 - comma 4 lettera j) può essere anche uno dei tre fornitori che presentano i preventivi di cui all'art. 7 - comma 6 del Decreto N. 0385535 del 21/07/2023?

Risposta

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 331843/2023 i soggetti proponenti possono presentare o partecipare ad un solo progetto di cui al medesimo art. 5, comma 1, lett. b).
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 331843/2023 per i soggetti proponenti di cui alla lett. h) del medesimo art. 3, ossia le A.T.I., è disposto che tutti i soggetti partecipanti devono prendere parte ad almeno una delle azioni previste per ciascun Paese terzo o mercato del Paese terzo a cui il progetto è rivolto.
3. Si veda quanto disposto all'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990.
4. L'art. 5, comma 2, del d.d. 385535/2023 prevede che "Il soggetto proponente o, in alternativa, ciascun soggetto partecipante" possano presentare l'idonea referenza bancaria. Pertanto, in caso di soggetto proponente di cui all'art. 3, comma 1, lett. h) del D.M. 331843/2023 può essere presentata dalla società mandataria dell'A.T.I. oppure dalla società mandataria e da tutte le società mandanti.
5. Come previsto dall'art. 6, comma 4, lett. g) del d.d. 385535/2023 per ciascuna attività prevista dal progetto è necessario presentare tre preventivi comparabili, quindi anche per l'attività di direzione tecnica. I preventivi devono essere resi dalle società che forniscono i servizi o le prestazioni per i quali vengono richiesti i preventivi.

Domanda n. 3

Quesiti pervenuti con pec del lunedì 24 luglio 2023 h. 12:49

Tenendo presente che “nell’allegato 17 - Elenchi delle Aree geografiche”, i Paesi Terzi quali Usa, Canada e Regno Unito non hanno un’Area Geografica Omogenea corrispondente, si chiede cortese conferma che pertanto per tali paesi non valgano le condizioni previste all’ art. 4 punto 3 comma B dell’avviso in cui si dice che “Nell’ambito di Paesi terzi individuati possono essere selezionate al massimo n. 2 aree geografiche omogenee e nell’ambito di tali aree geografiche omogenee possono essere prescelti al massimo n. 3 Paesi terzi in esse ricompresi” .

Risposta

L’art. 4, comma 3, lett. b) del d.d. 385535/2023 prevede che il progetto possa essere rivolto a massimo 5 Paesi terzi e che tra questi 5 posti disponibili siano selezionate al massimo 2 aree geografiche omogenee (e all’interno di tali aree vengano selezionati al massimo 3 Paesi). Pertanto, un progetto potrà essere destinato a 5 Paesi terzi, ovvero a 4 Paesi terzi e ad 1 area geografica omogena (al cui interno possono essere selezionati al massimo tre Paesi), ovvero a 3 Paesi terzi e a 2 aree geografiche omogenee (all’interno di ciascuna possono essere selezionati al massimo tre Paesi). I Paesi terzi che nell’allegato 17 non sono inclusi in aree geografiche omogenee possono essere selezionati, in relazione a quanto disposto dal citato art. 4, comma 3, lett. b), esclusivamente come Paesi terzi.

Domanda n. 4

Quesiti pervenuti con pec del lunedì 24 luglio 2023 h. 16:36

Ai fini della determinazione della durata del contributo, che ai sensi dell'art. 6 comma 4 "non supera i tre anni per un determinato paese terzo o mercato dei Paesi Terzi" ad eccezione dei progetti - comma 5 - "relativi esclusivamente ai regimi di qualità dell' Unione volti al consolidamento degli sbocchi di mercato" per i quali è possibile estendere la durata del contributo per ulteriori 3 anni non prorogabili , si chiede conferma se le tre annualità sopraccitate sono calcolate a partire dall'annualità 2016-2017 come indicato nell'allegato 7 dello schema di decreto, oppure dall'annualità 2020-2021 come riferito dai servizi della Commissione Europea.

Risposta

Si veda decreto direttoriale n. 403080 del 1° agosto 2023, recante avviso di rettifica del decreto direttoriale n. 385535 del 21 luglio 2023. Pertanto, l'annualità 2023/2024 è la prima annualità ai fini della determinazione della durata massima del contributo in un determinato Paese terzo di cui all'art. 6, comma 4, del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 26 giugno 2023, n. 331843.

Domanda n. 5

Quesiti pervenuti con pec del lunedì 24 luglio 2023 h. 17:09

In merito all'Art. 6 lettera G dell'avviso per la presentazione dei progetti campagna 2023/2024 in cui si richiede "per ciascuna attività prevista nell'ambito delle azioni di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale, tre preventivi comparabili", siamo cortesemente a chiedere: se si tratta di fornitori con i quali il soggetto proponente ha un rapporto costante e consolidato che garantisce il miglior risultato e si fornisce la prova di ciò, (facendo riferimento a progetti già realizzati) si può scegliere il fornitore senza necessità di chiedere tre preventivi?

Risposta

I soggetti proponenti sono tenuti alla presentazione di tre preventivi comparabili per ciascuna delle attività del progetto. Si veda la risposta alla Domanda n. 1.

Domanda n. 6

Quesiti pervenuti con pec del martedì 25 luglio 2023 h. 10:16

Spett.le Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,
con la presente siamo ad esporre alcuni quesiti circa la modalità della nuova progettazione, a
fronte delle novità riportate nel D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023.

Come riportato sull'Avviso Nazionale - Prot. Uscita N.0385535 del 21/07/2023 Art. 6
(Presentazione dei progetti e contenuto della domanda di contributo) - comma 4 - lettera g) "Il
progetto, redatto dal soggetto proponente, in conformità all'Allegato 7 del presente Decreto al
quale andranno allegati, per ciascuna attività prevista nell'ambito delle azioni di cui all'art. 7 del
Decreto ministeriale, tre preventivi comparabili, contenenti informazioni puntuale sul fornitore,
sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare,
tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione o, nel caso in cui non sia possibile
disporre di tre preventivi, la dichiarazione di soggetto terzo qualificato nella quale si attesti
l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti
proposti."

Di seguito le nostre perplessità.

- I tre preventivi comparabili dovranno essere forniti dal SOGGETTO PROPONENTE o da ogni
SINGOLO PARTECIPANTE?

- Il "soggetto terzo qualificato" che dovrà fornire la dichiarazione, in caso di impossibilità di
disposizione dei preventivi, quale figura dovrà essere (avvocato, agenzia preposta etc.)?

- Il "soggetto terzo qualificato" dovrà essere una figura per conto del soggetto proponente o del
singolo partecipante?

- Per la partecipazione a manifestazioni fieristiche di importanza internazionale, per le quali non
è possibile fornire preventivi comparabili, è sufficiente presentare il modulo di adesione fornito
al momento dell'iscrizione?

- Per la partecipazione a manifestazioni fieristiche di importanza internazionale annuali di cui,
alla data odierna, non è ancora noto con esattezza la prossima data e luogo, come è possibile
ovviare considerando quanto sopra?

- Le quote di adesione, già quietanzate necessariamente anzitempo, per la partecipazione a
manifestazioni fieristiche di importanza internazionale che si svolgeranno nel primo trimestre di
progetto, è possibile inserirle nella nuova annualità 2023/2024?

Come da ALL_10_Spese ammissibili e non ammissibili

7. Spese per la realizzazione di investimenti di tipo strutturale (come, ad esempio, spese per la
realizzazione di siti internet dei soggetti partecipanti o spese per lo sviluppo della loro immagine
coordinata aziendale etc.).

- Cosa si intende per spese per lo sviluppo dell'immagine coordinata aziendale etc.?

- Il sito internet, privo di e-commerce, non è più finanziabile?

- Sono ancora ammesse, come nelle precedenti annualità, le spese di ADV, GESTIONE
PAGINE SOCIAL, REALIZZAZIONE VIDEO etc.?

Risposta

Si riporta di seguito il riscontro ai quesiti posti:

- La documentazione deve essere presentata dal soggetto proponente;
- Si veda la risposta alla Domanda n. 1.
- L'attestazione resa da soggetto terzo qualificato sull'impossibilità di disporre di tre preventivi, esclusivamente quando ne ricorrono le condizioni (vedi risposta alla domanda n.1) può essere effettuata per conto del soggetto proponente.
- I soggetti proponente sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui ai punti precedenti e possono corroborare le previsioni di spesa proposte con i costi previsti per l'adesione alla manifestazione fieristica.
- I soggetti proponente sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui ai punti precedenti e possono presentare ulteriore documentazione atta a corroborare le previsioni di spesa proposte.
- Per la rendicontazione delle spese sostenute si rimanda al documento predisposto da Agea ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.M. 331843/2023.
- Ad esempio, spese per lo sviluppo di un logo aziendale.
- Il sito internet rappresenta una spesa di investimento e pertanto, come indicato all'allegato 10, non ammissibile.
- Sono ammissibili le spese direttamente correlate alla realizzazione delle attività progettuali nell'ambito delle azioni elencate all'art. 7 del decreto ministeriale n. 331843/2023

Domanda n. 7

Quesiti pervenuti con pec del martedì 25 luglio 2023 h. 10:58

Buongiorno,

in merito al bando OCM Vino – misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”, campagna 2023-2024

desideriamo porvi il seguente quesito:

nel decreto direttoriale del 21 luglio 2023, all’articolo 6, comma 4, punto g) vengono richiesti per ciascuna attività prevista tre preventivi comparabili o, nel caso in cui non sia possibile disporre di tre preventivi, la dichiarazione di un soggetto terzo qualificato nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti preposti. Che cosa si intende per “soggetto terzo qualificato”? Può essere anche il soggetto incaricato della direzione tecnica e del coordinamento del progetto?

Risposta

Si veda la risposta alla Domanda n. 1.

Domanda n. 8

Quesiti pervenuti con pec del martedì 25 luglio 2023 h. 10:59

Richiesta di chiarimenti relativamente all'Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2023/2024 dell'OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi". Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023.

- 1) Nell'elenco delle spese non ammissibili di cui all'allegato 10, punto 7 dell'Avviso, sono citate le spese per realizzazione di investimenti di tipo strutturale riportando come esempio il sito internet e le spese per l'immagine coordinata. Cosa si intende precisamente? Quali altre spese debbono considerarsi non ammissibili secondo questa fattispecie? Si chiedono cortesemente maggiori dettagli ed un elenco di tali spese non ammesse. In questo contesto il caso di spese relative alla revisione di una parte del sito internet aziendale nella lingua di un paese target (p.es traduzione e realizzazione in giapponese di una parte del sito internet), risulta ammessa?
- 2) Sempre nelle spese non ammissibili di cui all'allegato 10, punto 10 dell'Avviso, per spese per l'acquisto dei prodotti oggetto di promozione, si intendono anche i prodotti forniti direttamente dall'azienda e regolati tramite autofattura o solo quelli acquistati direttamente presso l'importatore o direttamente sul mercato?
- 3) Al punto g) dell'art. 6, al punto 6 dell'art. 7 e nell'Allegato 7 dell'Avviso si legge che "...nel caso in cui non sia possibile disporre di tre preventivi, la dichiarazione di un soggetto terzo qualificato nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti...". Quali caratteristiche deve possedere questo "soggetto terzo qualificato" per essere appunto qualificato a fornire tale valutazione? Si richiedono cortesemente degli esempi relativamente a soggetti ritenuti qualificati.
- 4) Al punto 6 dell'art. 7 dell'Avviso si legge che il Comitato può riferirsi a "...parametri ufficiali elaborati da enti nazionali ed esteri...". Si chiede cortesemente un elenco esemplificativo di questi enti che elaborano tali parametri in modo da avere un riferimento.
- 5) Quali sono i meccanismi sanzionatori che saranno applicati? Da una prima lettura non appare chiaro quali siano gli articoli del citato Decreto Legislativo 17 marzo 2023 n. 42, pertinenti ed applicabili alla misura promozione paesi terzi dell'OCM vino.
- 6) Si chiede conferma sulla possibilità per un soggetto beneficiario di partecipare contemporaneamente ad un progetto nazionale, regionale e multiregionale, prevedendo un budget (comunque riferito ad attività diverse) per il medesimo paese in ciascuna delle tre tipologie di progetto. Le cause di esclusione previste dal Art. 9 del D.M 0331843 del 26/06/2023 non riportano alcun divieto in tal senso.
- 7) Si chiede conferma sulla assenza di limiti minimi di spesa per ciascun soggetto partecipante ad un progetto che nel complesso dei beneficiari raggiunga comunque i limiti di spesa previsti per il totale progetto e per ciascun paese target, previsti dall'art. 4 punti 3 e 4 dell'Avviso.
- 8) Si chiede conferma sul fatto che il limite massimo di contributo, del 5 o 10% (a seconda della dimensione del soggetto beneficiario), venga calcolato su ogni tipologia di progetto presentabile, nazionale, regionale e multiregionale. Per fare un esempio una piccola impresa con un fatturato

di un milione di Euro può richiedere un contributo di 100mila Euro sul bando nazionale, 100mila Euro su una domanda multiregionale e 100mila Euro su una domanda Regionale. Corretto?

Risposta

Si riportano di seguito i riscontri richiesti:

1. Non è previsto un elenco di spese ammissibili, per cui si rimanda a quanto indicato nell'allegato 10. Si precisa altresì, secondo quanto indicato in tale allegato, al par. 2, punto n. 7, non sono ammissibili “Spese per la realizzazione di investimenti di tipo strutturale (come, ad esempio, spese per la realizzazione di siti internet dei soggetti partecipanti o spese per lo sviluppo della loro immagine coordinata aziendale etc.)”
2. Si conferma che le spese per l'acquisto di prodotti oggetto di promozione non sono ammissibili.
3. Si veda la risposta alla Domanda n. 1.
4. Tali dati sono impiegati dalle autorità competenti per valutazioni concernenti la congruità e ragionevolezza dei costi proposti e possono essere prodotti da Amministrazioni nazionali (come, ad esempio, CONSIP) o estere.
5. Si tratta di meccanismo sanzionatorio sotto forma di riduzione dei pagamenti in favore dei beneficiari che saranno definiti dall'emandando decreto di modifica e integrazione del Decreto Legislativo 17 marzo 2023 n. 42.
6. Si conferma tale facoltà, fermo restando il divieto di doppio finanziamento previsto dalla normativa di riferimento, e, di conseguenza, l'obbligo di realizzazione di attività diverse per le tipologie di progetto di cui all'art. 5, c. 1 del D.M. 331843/2023.
7. Non sono previsti limiti minimi di spesa per soggetto partecipante
8. Il limite massimo di contributo richiedibile di cui all'art. 4, comma 5 e 6, del d.d. 385535/2023 è riferito al singolo progetto.

Domanda n. 9

Quesiti pervenuti con pec del martedì 25 luglio 2023 h. 11:03

Buongiorno,

di seguito un quesito per il bando OCM Vino Promozione su Paesi terzi:

Premesso che:

La società XXX, avente sede in Svizzera, distribuisce e commercializza vini italiani in Svizzera.

La società XXX è proprietaria del 100% delle quote della società agricola YYY.

La società agricola YYY produce uva, la trasforma e commercializza il proprio vino in tutto il mondo.

La società XXX cura la distribuzione e la promozione dei vini della società YYY in Svizzera.

Il quesito è il seguente:

La società YYY può rendicontare i costi di promozione fatturati dalla società XXX?

In alternativa la società XXX, avente sede in un Paese terzo, può essere beneficiaria del contributo in qualità di “Produttore di vino” ai sensi del combinato disposto dagli art. 3 lettera f e art. 2 12mo trattino del DM 331843 del 26/6/2023?

Risposta

Si precisa che i beneficiari di contributo possono rendicontare unicamente spese sostenute direttamente.

Per la definizione del soggetto proponente si rimanda a quanto previsto dall’art. 3 e dall’art. 5, comma 1, del D.M. 331843/2023.

Domanda n. 10

Quesiti pervenuti con pec del martedì 25 luglio 2023 h. 14:13

In riferimento al Decreto 331843 del 26/06/2023 e al successivo Decreto direttoriale n. 385535 del 21/07/2023 si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) quali sono le caratteristiche del soggetto terzo qualificato?
- 2) per alcune voci di spesa risulta difficile ad oggi avere tre preventivi comparabili, ad esempio:
 - ospitalità (pranzo/cena offerta al giornalista piuttosto che all'importatore)
 - volo aereo (se faccio un preventivo di un costo di un biglietto adesso per un volo che avverrà tra un anno, il costo risulterà indubbiamente più basso di quando andrò effettivamente ad acquistarlo tra 8-9 mesi)
- 3) nell'Allegato 2, alle aziende partecipanti all'ATI si richiede di dichiarare:
 1. che dichiara/non dichiara che l'intervento oggetto di domanda di contributo costituisce prosecuzione, superiore ai tre anni, di iniziative già avviate nel Paese di riferimento e, pertanto, consiste in una operazione di consolidamento sul mercato del Paese terzo. In tal caso compilare la tabella seguente: questo significa che l'azienda deve dichiarare la partecipazione ad eventuali progetti di promozione vino anche se già conclusi al momento dell'inizio della nuova programmazione?
 - 4) per le attività di incoming le aziende possono continuare ad emettere autofattura? Il costo della visita in azienda con degustazione non è certo un'attività per la quale posso richiedere tre preventivi. Posso applicare quello che sarebbe il costo che pagherebbe un cliente per il medesimo servizio presentando il preventivo dell'azienda stessa?
 - 5) le spese di spedizione dei prodotti oggetto di promozione sono spese ammissibili?

Risposte

- 1) Si veda la risposta alla Domanda n. 1.
- 2) Come previsto dall'art. 6, comma 4, lett. g) del d.d. 385535/2023, per ciascuna attività prevista dal progetto di promozione è necessario presentare tre preventivi.
- 3) Si veda la risposta alla Domanda n. 4. Il soggetto proponente e partecipanti devono dichiarare che non costituisce consolidamento e non sono tenuti alla compilazione della tabella.
- 4) Nell'ambito delle attività di promozione programmate, comprese quelle di incoming, possono essere riconosciute unicamente spese per servizi acquistati da terzi.
- 5) Le spese ammissibili sono quelle indicate all'art. 2 comma 3 del d.d. 385535/2023, così come specificate all'allegato 10 al decreto.

Domanda n. 11

Quesiti pervenuti con pec del martedì 25 luglio 2023 h. 15:19

Con riferimento a quanto descritto all'ART 6. Comma 4, punto o) dell'Avviso di Promozione del 21 luglio 2023 n. 0385535, si richiede se l'annualità della giacenza chiusura campagna sia effettivamente 2022/2023 oppure se si tratti di un mero errore, considerando che, nell'ART. 5 e nell'Allegato 6, viene riportata la chiusura al 31 luglio 2022 e si fa riferimento alla campagna 2021/2022.

Si richiede altresì se nell'Allegato 10, paragrafo 2, punto 10, con "Spese per l'acquisto dei prodotti oggetto di promozione" si intenda, ad esempio, il solo acquisto di vino da parte dell'importatore all'azienda, escludendo dunque l'autofatturazione del prodotto da parte del soggetto partecipante per l'utilizzo dello stesso in attività di promozione.

Risposta

- 1) Si tratta di mero errore materiale, pertanto si dovrà fare riferimento alla chiusura al 31 luglio 2022.
- 2) Le spese ammissibili sono quelle indicate all'Allegato 10 al d.d. 385535/2023.

Domanda n. 12

Quesiti pervenuti con pec del martedì 25 luglio 2023 h. 17:10

Buon pomeriggio,

sono a richiedere i seguenti chiarimenti in merito a quanto in oggetto:

- * con riferimento all'Art. 6, comma 4, lettera g, del DD 0385535 del 21/07/2023, con il termine "soggetto terzo qualificato" cosa si intende? Potete fornire i dettagli di chi detiene una qualifica atta fornire la dichiarazione relativa all'impossibilità di trovare altri soggetti concorrenti per una determinata attività/servizio?
- * con riferimento all'allegato 2, al DD 0385535 del 21/07/2023, nello specifico al paragrafo 3.6, da che annualità va fatto il conteggio ai fini di determinare se le attività previste sono prosecuzioni superiori ai 3 anni?
- * con riferimento all'Art. 5, comma 1, lettera c, del DM 0331843 del 26/06/2023, nel caso il soggetto proponente sia un Consorzio d'impresa (soggetto proponente di cui alla lettera i) con sede legale nella regione X, al quale sono associate un'azienda con sede operativa nella Regione X e una con sede operativa nella Regione Y, tale aggregazione può presentare un progetto multiregionale?
- * con riferimento all'Art. 5, comma 1, lettera c, del DM 0331843 del 26/06/2023, nel caso il soggetto proponente sia un'A.T.I . (soggetto proponente di cui alla lettera h), alla quale sono associate un'azienda con sede operativa nella Regione X e una con sede operativa nella Regione Y, tale aggregazione può presentare un progetto multiregionale?

Risposte

- 1) Si veda la risposta alla Domanda n. 1.
- 2) Si veda la risposta alla Domanda n. 4.
- 3) e 4) Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c) del DM i progetti multiregionali possono essere presentati da un soggetto proponente che abbia sedi operative in ciascuna delle regioni oggetto del programma.